



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 219 del 21/03/2023

Oggetto: ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO ED IL CENTRO MEDICO CRONomed Srl PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI IN OSTETRICIA/GINECOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA DIGESTIVA - RINNOVO 2023

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Primatesta Giuseppina

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che con comunicazione acquisita al Prot. arrivo ASL VCO n. 11724 del 20/02/2023, il Centro Medico CRONomed Srl con sede a Dormelletto (NO) in Corso Cavour n. 70, centro autorizzato allo svolgimento di attività polispecialistica ambulatoriale non convenzionata, ha chiesto a questa azienda la disponibilità al rinnovo per il periodo che va dal 01/01/2023 al 31/12/2023, degli accordi convenzionali di collaborazione per prestazioni di Ostetricia/Ginecologia per un massimo di 16 ore e di Gastroenterologia/Endoscopia per un massimo di 20 ore, rivolte ai propri pazienti solventi in forma ambulatoriale;

Rilevato che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che richiama l'art. 115 comma 1 lett. c) che recita:
1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:
omissis

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse.

Richiamata la deliberazione n. 82 del 04/02/2022 con la quale era già stata autorizzata e approvata sino al 31/12/2022 la convenzione per la collaborazione di Dirigenti Medici afferenti alla SOC Ostetricia/Ginecologia e SOSD Endoscopia, per l'attività di equipe fuori orario di lavoro;

Dato atto che in data 21/02/2023 con comunicazione via e.mail, la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni ha chiesto ai rispettivi Direttori delle strutture, SOC Ostetricia/Ginecologia e SOSD Endoscopia una valutazione in merito alla richiesta di rinnovo anno 2023 da parte del Centro Medico CRONomed Srl;

Preso atto che i Direttori delle Strutture, SOC Ostetricia/Ginecologia e SOSD Endoscopia, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo afferente alle rispettive strutture, hanno espresso parere favorevole all'effettuazione dell'attività di collaborazione in equipe e fuori orario di lavoro da parte dei dirigenti medici a rapporto esclusivo, nei limiti orari di seguito specificati:

BRANCA	N. ORE AUTORIZZATE
SOC Ostetricia/Ginecologia	Massimo <u>16 ore mensili</u>
SOSD Endoscopia	Massimo <u>20 ore mensili</u>

Dato atto che, acquisito il nulla osta dalla Direzione Generale, la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni in data 06/03/2023 con e.mail ha trasmesso le bozze dei disciplinari di convenzione per la condivisione e la conferma dei testi degli accordi convenzionali al Centro Medico CRONomed Srl, con le condizioni di svolgimento delle attività e la relativa remunerazione richiesta dall'ASL VCO;



Preso atto che, con nota acquisita al Prot. arrivo ASL VCO n. 15312 del 07/03/2023, il Centro Medico CRONomed Srl ha approvato il contenuto delle bozze definitive, come dagli allegati AL01) e AL02) alla presente deliberazione che ne formano parte integrante e sostanziale:

AL01	ACCORDO CONTRATTUALE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OSTETRICIA/GINECOLOGIA	RINNOVO 2023
AL02	ACCORDO CONTRATTUALE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA	RINNOVO 2023

PROPONE

di rinnovare, con decorrenza dal **01/01/2023** al **31/12/2023**, gli accordi convenzionali tra ASL VCO e il Centro Medico CRONomed Srl con sede a Dormelletto (NO) in Corso Cavour n. 70, per l'effettuazione di attività ambulatoriale in equipe e fuori orario di lavoro da parte dei dirigenti medici a rapporto esclusivo, per le prestazioni di seguito elencate:

BRANCA	N. ORE AUTORIZZATE
Ostetricia/Ginecologia	Massimo <u>16 ore mensili</u>
Gastroenterologia/Endoscopia	Massimo <u>20 ore mensili</u>

di dare atto che, nelle more del perfezionamento dell'atto, eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma dell'accordo convenzionale approvato col presente provvedimento;

di precisare che l'attività ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli individui è normata dall'art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che richiama l'art. 115 comma 1 lett. c), dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui agli allegati AL01) e AL02), alla presente deliberazione che ne formano parte integrante e sostanziale:

AL01	ACCORDO CONTRATTUALE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OSTETRICIA/GINECOLOGIA	RINNOVO 2023
AL02	ACCORDO CONTRATTUALE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA	RINNOVO 2023

di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina i seguenti introiti:

Convenzione	Introito Presunto	Conto	Bilancio Esercizio
Prestazioni di Ostetricia/Ginecologia	€. 4.000,00//	4.50.02.77	Anno 2023
Prestazioni di Gastroenterologia/Endoscopia	€. 13.000,00//	4.50.02.77	Anno 2023

di dare atto, infine, che dedotte le eventuali spese aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, IRAP, oneri riflessi, fondo perequazione e decurtazione Decreto Balduzzi, la parte



rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti con svolgimento attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) di rinnovare** con decorrenza dal **01/01/2023** al **31/12/2023**, per le motivazioni in premessa esplicitate ed ivi tutte richiamate, gli accordi contrattuali stipulati tra ASL VCO e il Centro Medico CRONomed Srl, per l'effettuazione di attività ambulatoriale in equipe e fuori orario di lavoro da parte dei dirigenti medici a rapporto esclusivo, per le prestazioni di seguito elencate:

BRANCA	N. ORE AUTORIZZATE
Ostetricia/Ginecologia	Massimo <u>16 ore mensili</u>
Gastroenterologia/Endoscopia	Massimo <u>20 ore mensili</u>

- 2) di dare atto** nelle more del perfezionamento dell'atto, eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma dell'accordo convenzionale approvato col presente provvedimento;
- 3) di precisare che** l'attività ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli individui è normata dall'art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che richiama l'art. 115 comma 1 lett. c), dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui agli allegati AL01) e AL02), alla presente deliberazione che ne formano parte integrante e sostanziale:

AL01	ACCORDO CONTRATTUALE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OSTETRICIA/GINECOLOGIA	RINNOVO 2023
AL02	ACCORDO CONTRATTUALE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA	RINNOVO 2023

- 4) di dare atto**, contestualmente, che il presente deliberato determina i seguenti introiti:

Convenzione	Introito Presunto	Conto	Bilancio Esercizio
Prestazioni di Ostetricia/Ginecologia	€. 4.000,00//	4.50.02.77	Anno 2023
Prestazioni di Gastroenterologia/Endoscopia	€. 13.000,00//	4.50.02.77	Anno 2023

- 5) di dare altresì atto** che dedotte le eventuali spese aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, IRAP, oneri riflessi, fondo perequazione e decurtazione Decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti con svolgimento attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture;

- 6) **di affidare** alla SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;
- 7) **di demandare** al Direttore della Soc Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E IL CENTRO MEDICO**CRONomed Srl PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE****DI OSTETRICIA GINECOLOGIA – RINNOVO 2023 -****TRA****L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O.** (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente

rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Giuseppina Primatesta, Direttore

Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del

Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del

12/05/2017;

E**Il Centro Medico CRONomed Srl** P.IVA 02312920032, con sede legale e operativa aDormelletto (NO) in C.so Cavour n. 70, (nel prosieguo d'atto denominata Centro), in

possesso delle autorizzazioni comunali e regionali per lo svolgimento di attività di assistenza

ambulatoriale non convenzionata, nella persona del Legale Rappresentante Sig.ra Mossio

Valeria domiciliata, ai fini del presente accordo contrattuale, presso la sede legale della

Società a Responsabilità Limitata

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**ART. 1** - L'ASL VCO autorizza i dirigenti della SOC di Ostetricia Ginecologia, a tempo

indeterminato e rapporto esclusivo che hanno optato per l'attività in intramoenia, ad

effettuare in regime di libera professione intramuraria d'equipe attività ambulatoriale presso

il Centro Medico CronoMed per prestazioni specialistiche di ostetricia/ginecologia, per un

monte ore mensili pari a 16 ore, utilizzando le attrezzature di proprietà dello stesso.**ART. 2** - Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte, fuori orario di servizio ai sensi:

- dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 a norma del quale l'attività professionale, richiesta a

					pagamento da terzi all'azienda, svolta fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno
					dell'azienda, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;
					- dell'art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che
					richiama l'art. 115 e in particolare il comma 1 lettera c) che prevede che, qualora l'attività di
					consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di
					attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori dell'orario di servizio, previa convenzione
					tra le parti;
					- dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha
					per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.
					La sede operativa per lo svolgimento della attività di ostetricia/ginecologia è in Corso
					Cavour n. 70 – Dormelletto (NO), con un impegno massimo complessivo di <u>16 ore mensili</u> .
					Nel dettaglio le prestazioni con le rispettive tariffe richieste dall'ASL al Centro saranno le
					seguenti:
	Branca	Catalogo Reg.	Descrizione	Tariffa Richies. per prestazione	
	37	8926.0	Prima visita ostetrica	€. 45,00	
	37	8926.5	Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza	€. 45,00	
	69	88.79.7	Ecografia transvaginale	€. 60,00	
	37	88.78	Ecografia ostetrica	€. 60,00	
	ART. 3 - Il Centro si impegna a dare priorità alle prenotazioni dei pazienti residenti				
	nell'ambito territoriale dell'ASL VCO. Il Centro effettuerà le prenotazioni delle prestazioni				
	oggetto della presente convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà				
	contestualmente anche il modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che				
	restituirà mensilmente all'ASL VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art.				
	5.				
	2				

	ART. 4 - Il Centro si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite	
	presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo	
	modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.	
	ART. 5 - Il Centro si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di	
	effettuazione delle prestazioni:	
	- il modulo di cui all'allegato 1 (piano di lavoro di ogni singolo dirigente facente parte	
	dell'equipe vistata dallo stesso). Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5	
	par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679, nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al	
	paziente (es: ID o numero fattura di riferimento);	
	- apposita distinta analitica di cui all'allegato 2 (vistata da funzionario delegato della	
	Struttura) contenente i seguenti dati: nominativo dirigente dell'equipe – prestazione – n.	
	prestazioni – tariffa da riconoscere all'ASL – totale complessivo.	
	ART. 6 - L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà	
	mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dalla Struttura per le attività oggetto	
	del presente accordo. Il Centro si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di	
	ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti	
	dell'equipe le quote di spettanza ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento dell'attività	
	libero professionale avente per oggetto “Attività libero professionale richiesta a pagamento	
	da terzi” nel primo mese successivo utile.	
	ART. 7 - L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono	
	l'attività di cui al presente accordo. La Struttura ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da	
	tutte le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo	
	funzionamento di attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico	
	del Centro stesso.	
	ART. 8 - Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001	
3		

	e art. 1, comma 43, della L. n. 190/2012, la Società che Gestisce il Centro denominato	
	CRONomed Srl dichiara di non aver stipulato contratti o attribuito incarichi,	
	successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 190/2012, nei tre anni successivi	
	alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'A.S.L. VCO a ex dipendenti che abbiano	
	esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali presso la stessa	
	Azienda sanitaria.	
	Art. 9 - Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del	
	trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale	
	sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del	
	citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di	
	protezione dei dati personali” e di conformare le proprie attività di trattamento ai	
	provvedimenti dell’Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell’EDPB.	
	Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente	
	atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’art.	
	2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali	
	ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.	
	Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che	
	agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull’utilizzo dei propri dati	
	personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per	
	attività funzionali alla stipula ed alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli	
	adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	
	Nell’erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti interessati	
	dell’ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per la	
	Struttura sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale “Incaricato	
	esterno”, adottata dal legale rappresentante della Struttura Ospitante ove il Dirigente presta la	
	4	

propria attività o da un suo delegato.

ART 10 - La presente convenzione avrà validità dal **01/01/2023** al **31/12/2023**, salvo disdetta

da presentarsi dalle parti contraenti con un preavviso di almeno 30 gg. a mezzo di PEC e

potrà essere rinnovata con atto formale delle parti. Nelle more del perfezionamento degli

atti, le parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma

del presente accordo.

ART. 11 - Per ogni controversia derivante dalla convenzione è competente il Foro di

Verbania.

ART. 12 - Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi

del D.P.R. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le

spese di bollo sull'atto sono a carico della CRONomed SRL.

Letto, confermato e sottoscritto

Dormelletto (NO) data

Per CronoMED Srl

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Sig.ra Valeria Mossio)

Omegna data

Per L'ASL VCO

IL DIRETTORE SOSTITUTO SOC AFFARI GENERALI, LEGALI ED ISTITUZIONALI

(Dott. ssa Giuseppina PRIMATESTA)

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE. CRONomed SRL

CENTRO _____ Dr _____

GIORNO _____ ORA _____

RIF. Fattura n. _____ del _____ o ID Pz _____

Prima visita ostetrica	€. 45,00
Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza	€. 45,00
Ecografia transvaginale	€. 60,00
Ecografia ostetrica	€. 60,00

GIORNO _____ ORA _____

RIF. Fattura n. _____ del _____ o ID Pz _____

Prima visita ostetrica	€. 45,00
Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza	€. 45,00
Ecografia transvaginale	€. 60,00
Ecografia ostetrica	€. 60,00

GIORNO _____ ORA _____

RIF. Fattura n. _____ del _____ o ID Pz _____

Prima visita ostetrica	€. 45,00
Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza	€. 45,00
Ecografia transvaginale	€. 60,00
Ecografia ostetrica	€. 60,00

GIORNO _____ ORA _____

RIF. Fattura n. _____ del _____ o ID Pz _____

Prima visita ostetrica	€. 45,00
Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza	€. 45,00
Ecografia transvaginale	€. 60,00
Ecografia ostetrica	€. 60,00

GIORNO _____ ORA _____

RIF. Fattura n. _____ del _____ o ID Pz _____

Prima visita ostetrica	€. 45,00
Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza	€. 45,00
Ecografia transvaginale	€. 60,00
Ecografia ostetrica	€. 60,00

ALLEGATO 2 – Centro Medico CronoMED SRL – sede _____

MESE DI _____ DR. _____

accessi: indicare giornate dalle ore alle ore

data _____

data _____

data _____

data _____

data _____

data _____

		PRESTAZIONE (descrizione)	N. Prestazioni al mese	Tariffa Richiesta per prestazione	TOTALE
Branca	Catalogo Regionale	Descrizione			
37	8926.0	Prima visita ostetrica		€. 45,00	
37	8926.5	Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza		€. 45,00	
69	88.79.7	Ecografia transvaginale		€. 60,00	
37	88.78	Ecografia ostetrica		€. 60,00	

FIRMA DELEGATO CENTRO _____

FIRMA DEL MEDICO CONSULENTE _____

data

Da trasmettere a protocollo@pec.aslvco.it indicando nell'oggetto Accordo contrattuale di OSTETRICIA/GINECOLOGIA

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO ED IL CENTRO MEDICO**CRONomed SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE****DI GASTROENTEROLOGIA – RINNOVO 2023****TRA**

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente

rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Giuseppina Primatesta, Direttore

Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del

Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del

12/05/2017;

E

Il Centro Medico CRONomed Srl P. IVA 02312920032, con sede legale ed operativa a

Dormelletto (NO), in C.so Cavour n. 70, (nel prosieguo d'atto denominato Centro), in

possesso delle autorizzazioni comunali e regionali per lo svolgimento di attività di assistenza

ambulatoriale non convenzionata, nella persona del Legale Rappresentante Sig.ra Mossio

Valeria domiciliata, ai fini del presente accordo contrattuale, presso la sede legale della

Società a Responsabilità Limitata

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - L'ASL VCO autorizza i dirigenti della SOSD Endoscopia, a tempo indeterminato e

rapporto esclusivo che hanno optato per l'attività in intramoenia, ad effettuare in regime di

libera professione intramuraria d'equipe attività ambulatoriale di prestazioni specialistiche di

GASTROENTEROLOGIA presso il Centro Medico CronoMed, per un monte ore pari a 20

ore mensili, utilizzando le attrezzature di proprietà dello stesso.

ART. 2 - Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte, fuori orario di servizio ai sensi:

- dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 a norma del quale l'attività professionale, richiesta a

pagamento da terzi all'azienda, svolta fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno

dell'azienda, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;

- dell'art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che

richiama l'art. 115 e in particolare il comma 1 lettera c) che prevede che, qualora l'attività di

consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di

attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori dell'orario di servizio, previa convenzione

tra le parti;

- dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha

per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.

La sede operativa per lo svolgimento di attività di gastroenterologia è a Dormelletto (NO) in

Corso Cavour n. 70, con un impegno massimo complessivo di 20 ore mensili. Nel dettaglio

le prestazioni saranno le seguenti con le rispettive tariffe richieste dall'ASL al Centro:

Branca	Catalogo	Descrizione	Tariffa Richies. per prestazione
	Reg.		
58	897.21	Prima visita gastroenterologica	€. 107,50
58	8901.23	Visita gastroenterologica di controllo	€. 92,50

ART. 3 - Il Centro effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente

convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il

modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente all'ASL

VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.

ART. 4 - Il Centro si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite

presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo

modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 5 - Il Centro si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di

effettuazione delle prestazioni:

	- il modulo di cui all'allegato 1 (piano di lavoro di ogni singolo dirigente facente parte	
	dell'equipe vistata dallo stesso). Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5	
	par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679, nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al	
	paziente (es: ID o numero fattura di riferimento);	
	- apposita distinta analitica di cui all'allegato 2 (vistata da funzionario delegato della	
	Struttura) contenente i seguenti dati: nominativo dirigente dell'equipe – prestazione – n.	
	prestazioni – tariffa da riconoscere all'ASL – totale complessivo.	
	ART. 6 - L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà	
	mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dalla Struttura per le attività oggetto	
	del presente accordo. Il Centro si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di	
	ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti	
	dell'equipe le quote di spettanza ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento dell'attività	
	libero professionale avente per oggetto “Attività libero professionale richiesta a pagamento	
	da terzi” nel primo mese successivo utile.	
	ART. 7 - L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono	
	l'attività di cui al presente accordo. La Struttura ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da	
	tutte le altre responsabilità, in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo	
	funzionamento di attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico	
	del Centro stesso.	
	ART. 8 - Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001	
	e art. 1, comma 43, della L. n. 190/2012, la Società che gestisce il Centro CRONomed Srl	
	dichiara di non aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di	
	entrata in vigore della L. n. 190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di	
	lavoro presso l'ASL VCO a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di	
	servizio, poteri autoritativi o negoziali presso la stessa Azienda sanitaria.	

	ART. 9 - Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari	
	del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento	
	Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le	
	disposizioni del citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice	
	in materia di protezione dei dati personali” e di conformare le proprie attività di trattamento	
	ai provvedimenti dell’Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell’EDPB.	
	Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente	
	atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’art.	
	2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali	
	ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.	
	Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che	
	agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull’utilizzo dei propri dati	
	personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per	
	attività funzionali alla stipula ed alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli	
	adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	
	Nell’erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti interessati	
	dell’ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per la	
	Struttura sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale “Incaricato	
	esterno”, adottata dal legale rappresentante della Struttura Ospitante ove il Dirigente presta la	
	propria attività o da un suo delegato.	
	ART. 10 - La presente convenzione avrà validità dal <u>01/01/2023</u> al <u>31/12/2023</u> , salvo	
	disdetta da presentarsi dalle parti contraenti con un preavviso di almeno 30 gg. a mezzo di	
	PEC e potrà essere rinnovata con atto formale delle parti. Nelle more del perfezionamento	
	degli atti, le parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a	
	norma del presente accordo.	
4		

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE. CRONomed Srl

CENTRO _____ Dr _____

GIORNO _____ ORA _____

RIF. Fattura n. _____ del _____ o ID Pz _____

	Prima visita gastroenterologica	€. 107,50
	Visita gastroenterologica di controllo	€. 92,50

GIORNO _____ ORA _____

RIF. Fattura n. _____ del _____ o ID Pz _____

	Prima visita gastroenterologica	€. 107,50
	Visita gastroenterologica di controllo	€. 92,50

GIORNO _____ ORA _____

RIF. Fattura n. _____ del _____ o ID Pz _____

	Prima visita gastroenterologica	€. 107,50
	Visita gastroenterologica di controllo	€. 92,50

GIORNO _____ ORA _____

RIF. Fattura n. _____ del _____ o ID Pz _____

	Prima visita gastroenterologica	€. 107,50
	Visita gastroenterologica di controllo	€. 92,50

GIORNO _____ ORA _____

RIF. Fattura n. _____ del _____ o ID Pz _____

	Prima visita gastroenterologica	€. 107,50
	Visita gastroenterologica di controllo	€. 92,50

GIORNO _____ ORA _____

RIF. Fattura n. _____ del _____ o ID Pz _____

	Prima visita gastroenterologica	€. 107,50
	Visita gastroenterologica di controllo	€. 92,50

ALLEGATO 2 – Centro Medico CRONomed SRL – sede _____

MESE DI _____ DR. _____

accessi: indicare giornate dalle ore alle ore

data _____

data _____

data _____

data _____

data _____

data _____

		PRESTAZIONE (descrizione)	N. Prestazioni al mese	Tariffa Richiesta per prestazione	TOTALE
Branca	Catalogo Regionale	Descrizione			
58	897.21	Prima visita gastroenterologica		€. 107,50	
58	8901.23	Visita gastroenterologica di controllo		€. 92,50	

FIRMA DELEGATO CENTRO _____

FIRMA DEL MEDICO CONSULENTE _____

data

Da trasmettere a protocollo@pec.aslvco.it indicando nell'oggetto Accordo contrattuale di

GASTROENTEROLOGIA